Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Giovedì, 17 febbraio** | **Numero 40**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 97 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 456, e il R. decreto-legge 7 novembre 1919, n. 2302, con i quali fu approvata la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari, con le modificazioni che il limite massimo del mutuo che il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre, è elevato alla cifra di L. 2,705,000, ed è, in correlazione, elevato l'ammontare dell'annualità da inscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per la estinzione del mutuo stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FERA.

Visto, il guardasigilli: FERA.

Il numero 100 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 del decreto legge 23 ottobre 1919, n. 2065, e 74 primo comma, del decreto-legge di pari data, n. 1971, e le modificazioni apportate col decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231 e 7 giugno 1920, n. 739;

Veduto l'articolo 2 del decreto legge 7 giugno 1920, n. 741;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alle norme emanate con Nostro decreto 12 febbraio 1920, n. 342 sono sostituite le seguenti:

Art. 1.

I gradi nella carriera delle Intendenze di finanza, sono i seguenti:

Nella carriera amministrativa:
- Intendente.
- Intendente aggiunto.
- Segretario capo.
- Segretario.

Nella carriera d'ordine.
- Archivista.

Applicato.

Nella carriera del personale subalterno:

Usciere capo.

Usciere.

L'Ufficio amministrativo delle Intendenze è diviso in riparti, ciascuno dei quali è di regola diretto da un segretario capo.

L'intendente aggiunto coadiuva l'intendente esercitando le attribuzioni che da questo gli siano all'uopo delegate.

Egli, qualora l'intendente lo reputi necessario nell'interesse del servizio, assume anche la direzione effettiva di uno o più reparti. Supplisce, inoltre, quando occorra, l'intendente.

Nelle Intendenze ove sono più intendenti aggiunti spetta al più anziano tra essi assumere la supplenza dell'intendente, salvo che non venga diversamente stabilito con disposizione del ministro delle finanze.

Nelle Intendenze ove manchi temporaneamente l'intendente aggiunto, le dette attribuzioni potranno essere affidate al segretario capo all'uopo designato dall'intendente.

Art. 2.

I gradi nella carriera degli Uffici del lotto presso le Intendenze di finanza, sono i seguenti:

Nella carriera amministrativa:

Direttore.

Segretario capo.

Segretario.

Nella carriera di ragioneria:

Ragioniere.

Nella carriera di verificazione, magazzino e ordine

Commissario.

Ufficiale.

Nella carriera del personale subalterno:

Usciere capo.

Usciere.

Il segretario capo è preposto di regola al reparto amministrativo, coadiuva in ogni altro ramo di servizio il direttore ed, occorrendo, lo supplisce.

La disposizione di cui al penultimo comma dell'art. 1 è applicabile in confronto degli uffici ai quali sia assegnato più di un segretario capo.

Art. 3.

La funzione ispettiva delle Intendenze di finanza e degli Uffici del lotto, è esercitata rispettivamente da funzionari aventi grado di intendente di finanza e direttore del lotto ed è conferita mediante decreto del ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

I funzionari, investiti di tale incarico, assumono il titolo di ispettore superiore delle Intendenze e del lotto e sono posti alla dipendenza del Segretariato generale del Ministero.

Art. 4.

Le promozioni al grado di intendente di finanza sono conferite a scelta, per merito tra gli intendenti aggiunti.

Le designazioni per tali promozioni sono fatte dal Consiglio di amministrazione il quale, ove lo reputi opportuno, può anche udire uno o più degli ispettori superiori delle Intendenze.

Nelle promozioni da intendente aggiunto ad intendente è applicabile la disposizione dell'art. 4 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 564.

Art. 5.

Le promozioni al grado d'intendente aggiunto sono conferite a scelta, per merito, con i criterii stabiliti dall'art. 52 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e con lo stesso procedimento di cui al comma secondo dell'articolo precedente, tra i segretari capi che abbiano compiuto, all'atto della vacanza del posto, non meno di cinque anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 6.

Le promozioni al grado di segretario capo nelle Intendenze sono conferite ai segretari esclusivamente mediante concorsi per esami.

Sono ammessi al concorso i segretari i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta.

Art. 7.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte, due sono di carattere teorico e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico riguardanti l'amministrazione finanziaria in genere e le altre discipline attribuite alla competenza delle Intendenze di finanza. La prova orale consiste in una discussione sulle materie anzidette.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, di un professore ordinario di R. Università o Istituto superiore di commercio e di due altri membri, dei quali uno scelto fra i direttori generali o direttori capi di divisione dell'Amministrazione delle finanze ed uno fra gli ispettori superiori delle Intendenze o intendenti di finanza.

La presidenza sarà tenuta dal consigliere di Stato.

Art. 9.

Si entra a far parte della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza mediante un esame di concorso, per il posto di segretario.

Per l'ammissione al concorso, oltre ai requisiti generali stabiliti per la nomina ad impiego civile, si richiede la laurea in giurisprudenza o quella rilasciata dagli Istituti superiori di commercio o dal R. Istituto di scienze sociali.

L'esame consiste in tre prove scritte e in una orale atte a dimostrare la coltura letteraria, giuridica ed economico-finanziaria del candidato.

Il programma relativo sarà annesso al bando di concorso.

La Commissione esaminatrice è composta come all'ultimo comma dell'art. 18.

Art. 10.

L'esame di coltura nel concorso per la promozione al grado di archivista consta di due prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte una è di carattere teorico e la seconda consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti la tenuta degli archivi e le altre norme che regolano il servizio d'ordine. La prova orale consiste in una discussione sulle materie anzidette.

La Commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente, di un direttore capo divisione amministrativo o di ragioneria e di un intendente aggiunto.

Art. 11.

Le promozioni al grado di direttore del lotto sono conferite a scelta, per merito, con i criteri stabiliti dall'art. 52 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, tra i segretari capi che abbiano compiuti, all'atto della vacanza del posto, non meno di cinque anni di effettivo servizio nel grado.

Le designazioni per tali promozioni sono fatte dal Consiglio di amministrazione, il quale, ove lo reputi opportuno, può anche udire l'ispettore superiore del lotto.

Le promozioni al grado di segretario capo sono conferite esclusivamente mediante concorso per esami tra i segretari e i ragionieri che all'atto del bando del concorso abbiano compiuti, rispettivamente, almeno sei od otto anni di effettivo servizio nel grado.

Art. 12.

Il concorso per la promozione al grado di segretario capo nel lotto ha luogo con le stesse norme stabilite negli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, salvo le varianti di cui in appresso.

La terza prova scritta consisterà nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico riguardanti l'amministrazione finanziaria in genere e le altre discipline attribuite alla competenza degli Uffici del lotto.

Della Commissione esaminatrice, invece dell'ispettore o dell'intendente di finanza, potrà esser chiamato a far parte un direttore capo di divisione amministrativo o l'ispettore superiore del lotto o un direttore del lotto.

Art 13.

Si entra a far parte della carriera amministrativa degli Uffici del lotto mediante un esame di concorso per il posto di segretario.

Sono applicabili a tale concorso le norme contenute nell'articolo 9.

I posti di ragioniere negli uffici del lotto sono conferiti in seguito ad esame di concorso tra coloro che, oltre ai requisiti generali per la nomina ad impiego civile, posseggano il diploma di ragioniere.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una orale atte a dimostrare la coltura letteraria, economico-finanziaria e tecnica del candidato, secondo il programma che sarà annesso al bando di concorso.

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente; un funzionario di ragioneria del Ministero delle finanze di grado non inferiore a direttore capo di divisione, un professore di R. liceo od Istituto tecnico.

Art. 14.

Le promozioni al grado di commissario sono conferite ai funzionari del grado inferiore per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado e che a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte a coloro che abbiano compiuto almeno sedici anni di effettivo servizio nel grado.

Per i provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui nel presente articolo son ridotti della metà.

Art. 15.

L'esame di coltura nel concorso per la promozione al grado di commissario consta di due prove scritte e una orale.

Delle prove scritte una è di carattere teorico e la seconda consiste nella risoluzione di più quesiti di carattere teorico-pratico riguardanti le discipline attribuite alla speciale competenza degli uffici del lotto.

La Commissione esaminatrice è composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un direttore capo divisione amministrativo o di ragioneria e di un direttore o segretario capo del lotto.

Art. 16.

I posti di ufficiale nella carriera di verificazione, magazzino e ordine del lotto, non riservati ai sottufficiali e agli invalidi della guerra, sono conferiti in seguito ad esame di concorso tra coloro che, oltre a possedere i requisiti generali per la nomina ad impiego civile, siano muniti del diploma di licenza del ginnasio o delle R. scuole tecniche o commerciali.

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale atte a dimostrare la coltura letteraria e la conoscenza degli elementi di contabilità secondo il programma che sarà annesso al bando di concorso.

La Commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; un professore del R. liceo o d'Istituto tecnico; il direttore capo dei servizi centrali del lotto.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

È abolito il grado di ispettore delle Intendenze. Gli attuali ispettori delle Intendenze entrano a far parte del ruolo degli intendenti conservando le loro funzioni ed assumendo il titolo di cui all'art. 3.

Tanto gli attuali ispettori superiori d'Intendenza quanto gli attuali intendenti saranno collocati nella tabella degli stipendi calcolando come trascorsi nel grado di cui sono investiti gli anni di servizio complessivamente prestati nel grado stesso ed in quello precedente di vice intendente od equiparato.

Gli attuali vice intendenti assumono il grado di intendenti aggiunti, portando nel nuovo grado, agli effetti dello stipendio, l'anzianità di servizio del grado di vice intendente.

Sono aboliti i gradi di primo segretario, di archivista capo d'Intendenza, di primo segretario, primo ragioniere e commissario capo dell'Amministrazione del lotto.

I funzionari predetti entrano a far parte rispettivamente del ruolo dei segretari, ragionieri, archivisti e commissari, conservando il titolo di cui sono attualmente provvisti.

Art. 18.

I posti di segretario capo nelle Intendenze di finanza e nell'Amministrazione del lotto attualmente vacanti o quelli che si renderanno disponibili nei primi tre anni a decorrere dal 1° dicembre 1919, saranno conferiti mediante concorsi per titoli, rispettivamente agli attuali primi segretari d'Intendenza e primi segretari e primi ragionieri del lotto.

A tali concorsi banditi o da bandirsi entro il suindicato periodo di tempo sono altresì ammessi rispettivamente i segretari e ragionieri che si trovino nella condizione di cui all'art. 50, comma 4, del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri dei quali uno scelto fra i consiglieri di Stato; uno tra i professori di R. Università o di R. Scuola o Istituto superiore di commercio; due fra i direttori generali del Ministero delle finanze o tra questi e i direttori capi di divisione della stessa Amministrazione ed uno fra gli ispettori superiori delle Intendenze o tra gl'intendenti.

Art. 19.

I segretari capi d'Intendenza e del lotto nominati a tal grado per effetto delle disposizioni contenute nel precedente articolo, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado rispettivamente di intendente aggiunto e di direttore, prescindendo dal limite di servizio di cui all'art. 5 ed al 1° comma dell'art. 11, purchè siano trascorsi almeno tre anni dalla loro nomina a primo segretario o primo ragioniere.

Art. 20.

I posti di archivista istituiti con la tabella n. 1 allegata al decreto-legge 7 giugno 1920, n. 741, saranno conferiti per esame di concorso agli attuali applicati i quali - alla data di pubblicazione del presente decreto - contino almeno cinque anni di anzianità di grado e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

L'esame consterà delle prove scritte e orale indicate nell'art. 10 e la Commissione esaminatrice sarà composta come all'ultimo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 21.

Gli attuali ufficiali sono promossi al grado di commissario in ragione di un terzo dei posti per esami di concorso e per due terzi per titoli di anzianità congiunto al merito.

Gli esami di concorso sono regolati dalle disposizioni contenute nell'art. 15 del presente decreto.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito, saranno fatte previo parere del Consiglio di amministrazione tra gli ufficiali che abbiano conseguito almeno il quarto aumento periodico di stipendio.

Art. 22.

Le disposizioni emanate col decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, per tutto quanto non sia stato diversamente regolato dal presente decreto, sono applicabili al personale delle Intendenze di finanza e degli Uffici del lotto.

Quando, però, nelle disposizioni stesse sia stabilito che la loro applicazione debba aver luogo entro un termine decorrente dalla data di applicazione del citato decreto-legge, esso termine avrà inizio, nei riguardi dei detti personali, dalla data di pubblicazione del R. decreto 12 febbraio 1920, n. 342.

Art. 23.

Sono approvate le annesse tabelle *A*) e *B*), viste d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze per la ripartizione dei posti di intendente aggiunto fra le Intendenze del Regno e di segretario capo tra gli Uffici del lotto.

Nelle Intendenze a cui siano attualmente assegnati funzionari aventi grado d'intendente aggiunto in eccedenza al numero stabilito dalle tabelle di ripartizione il ministro delle finanze potrà, per speciali circostanze, consentire che i funzionari stessi continuino a prestar servizio nell'Ufficio al quale sono addetti come distaccati dall'Ufficio di loro destinazione.

Tale applicazione temporanea non dà diritto ad alcuna indennità e sarà revocata non appena siano venute a cessare le ragioni che l'abbiano determinata.

Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto in quanto contengano modificazioni ed aggiunte emanate in virtù dell'art. 2 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 741, avranno effetto dal 1° luglio 1920.

I provvedimenti già adottati in conformità delle disposizioni contenute nel Regio decreto 12 febbraio 1920, n. 342, conservano la loro efficacia. Quelle tra le disposizioni stesse non modificate ai sensi del primo comma del presente articolo continueranno ad essere applicate, nei modi o termini in esso stabiliti, con effetto dalla loro pubblicazione.

I posti di segretario capo aumentati in organico giusta la tabella n. 1 annessa al Regio decreto 7 giugno 1920, n. 741, saranno messi a concorso, con le stesse norme di cui all'art. 18 del presente decreto, in aggiunta a quelli, non ancora conferiti, disponibili per effetto delle modificazioni organiche risultanti dalle tabelle *A* e *D* allegate al Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2065, ferma restando la diversa decorrenza agli effetti della nomina di coloro che riusciranno vincitori.

Al concorso sarà provveduto mediante nuovo unico bando del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella A.

Ripartizione dei posti di intendente aggiunto di finanza del Regno.

	Per ciascuna Intendenza	In totale
Nelle Intendenze di: Milano - Napoli - Palermo - Roma - Torino	3	15
Nelle Intendenze di: Firenze - Genova - Venezia	2	6
Nelle altre Intendenze	1	61
Totale		82

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze:
FACTA.

Tabella B.

Ripartizione dei posti di segretario capo negli Uffici del lotto.

Sede dell'Ufficio del lotto	Numero dei segretari capi
Bari	1
Firenze	2
Milano	2
Napoli	2
Palermo	2
Roma	2
Torino	2
Venezia	2
	15

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle finanze:
FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 66. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato l'art. 29 del vigente statuto organico del Monte di pietà di Marcianise.

N. 67. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto per le case popolari di Siracusa, approvato con con R. decreto 1° novembre 1914, n. 1240.